

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **459/1987** (ECLI:IT:COST:1987:459)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **12/11/1987**

Deposito del **03/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **16/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3687**

Atti decisi:

N. 459

## ORDINANZA 12 NOVEMBRE-3 DICEMBRE 1987

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) così come sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1986 dal Tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di CARLISI Silvestre, iscritta al n. 762 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Prato con ordinanza 7 ottobre 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 2 ottobre 1966, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui estende alle armi comuni da sparo la disciplina sanzionatoria prevista per le armi da guerra;

Considerato che il giudice a quo ha ommesso d'espone i fatti relativi al procedimento penale nel corso del quale la questione è stata sollevata, limitandosi ad affermarne apoditticamente la rilevanza;

Che, pertanto, la questione va ritenuta manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*